



REGOLAMENTO DEL TEATRO COMUNALE DI FIUMALBO

Specificità

Art. 1

Il Teatro Comunale di Fiumalbo, di seguito per brevità chiamato Teatro, è un rilevante esempio di sala teatrale di fine ottocento di elevato valore artistico, e servizio culturale di primaria importanza per la città.

Art. 2

Il Teatro è una istituzione culturale del Comune ed il Sindaco ne ha la legale rappresentanza.

Destinazione d'uso

Art. 3

Il Teatro è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza. Straordinariamente il Teatro, previa consultazione della Giunta Comunale, può essere utilizzato per altre manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale ed istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Non può essere utilizzato per manifestazioni di carattere diverso dalle precedenti (quali ad esempio comizi di associazioni, partiti politici, sindacati, gruppi di qualsivoglia natura) per le quali è riservata la Sala Consiliare e le altre sale che rientrano nella disponibilità comunale.

Art. 4

Il Teatro opera per la diffusione della cultura e la promozione della socializzazione e organizza la propria attività per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- diffusione dello spettacolo culturale e di intrattenimento, sia dal vivo che riprodotto;
- promozione di iniziative per la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica anche mediante l'organizzazione di iniziative rivolte ai cittadini (specie in età scolare) e finalizzati a promuovere l'apprendimento di linguaggi e tecniche dello spettacolo;
- creazione di un luogo di svago e di crescita culturale aperto a tutta la cittadinanza.

Forme di gestione

Art. 5

L'Amministrazione Comunale può gestire il Teatro in economia, oppure con affidamento in concessione a terzi, oppure a mezzo di istituzione.

Concessione temporanea

Art. 6

1. Compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell'edificio, con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative rispondenti a quanto descritto nei precedenti artt. 3 e 4.

2. La concessione è di norma rilasciata a titolo oneroso.



via capitano coppi 2
41022 Fiumalbo (MO)
tel. 0536 73922
Fax 0536 73074
www.fiumalbo.info

P.I. 00627060361
C.F. 83000910360
orario di apertura:
da Lunedì a sabato
dalle 8.30 alle 13.00

Il teatro comunale è costituito dagli spazi di ingresso, e dalla sala del Teatro adibita agli spettacoli (nonché dai locali a servizio).

La sala del Teatro è destinata, a titolo esemplificativo, ai seguenti usi:

Sala del Teatro:

- spettacoli lirici
- spettacoli di prosa
- spettacoli musicali
- balletti
- concerti
- proiezioni
- congressi e convegni
- conferenze, commemorazioni e celebrazioni
- ogni altro genere di attività o spettacolo, promosso da soggetti pubblici o privati, purchè ritenuto compatibile con le finalità sancite all'art. 4 e comunque rispondente a quanto descritto nell'art. 3.

Destinatari della concessione

Art. 7

Il Teatro può essere concesso a:

- a) Enti Pubblici;
- b) Scuole e Università, Associazioni, Compagnie e Gruppi Teatrali, Fondazioni, Enti di Promozione, Enti privati, con o senza personalità giuridica;
- c) persone fisiche.

Procedura di concessione del Teatro a terzi

Art. 8

1. Per ottenere la concessione del Teatro, il richiedente deve presentare domanda scritta al Comune, con anticipo di non più di cinque mesi e non meno di quindici giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

2. La domanda deve contenere, pena il rigetto, i seguenti elementi:

- a) la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
- b) giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa (specificando se con ingresso a pagamento o meno);
- c) elenco dettagliato delle necessità tecniche.

3. La richiesta viene istruita dal Servizio Comunale competente che verifica la compatibilità di cui agli artt. 3 e 4, e, se necessario, concorda con il richiedente variazioni alla data, alle modalità esecutive.

4. L'atto di concessione è rilasciato dal Dirigente di Settore che ne dispone l'invio agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e ai Servizi Comunali interessati.

5. Al momento del ritiro delle chiavi del Teatro il concessionario firma un foglio in cui si assume piena responsabilità del teatro e dei beni ivi contenuti e si impegna a riconsegnarlo nelle stesse condizioni in cui viene dato e con tutto il materiale perfettamente funzionante. In caso contrario il concessionario dovrà provvedere al risarcimento del danno provocato e/o del materiale mancante.

Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione



Art. 9

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro è disposta solo nel caso in cui possano venire assicurati i servizi di sala e di palcoscenico, ed in conformità alle norme e disposizioni di sicurezza.
2. In nessun caso il Teatro può essere concesso quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni.
3. La concessione in uso del Teatro può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

CONCESSIONE A TARIFFA INTERA

Durata della concessione

Art. 10

1. La durata della concessione del Teatro dovrà essere concordata con gli uffici comunali a seconda della disponibilità e della tipologia dell'evento.
2. La riconsegna delle chiavi dovrà comunque avvenire entro la data stabilita dal verbale di consegna firmato dalle parti al momento della concessione.

Tariffe e modalità di pagamento

Art. 11

1. Per ciascuna giornata di spettacolo o di utilizzo in genere, il concessionario provvede al pagamento anticipato, per intero, del canone di concessione e delle spese di funzionamento, secondo gli importi annualmente determinati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per ciascuna giornata di prove o di allestimento il concessionario paga, anticipatamente e contestualmente al canone di concessione e al corrispettivo per le spese di funzionamento, una tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
3. Il concessionario è obbligato a versare, anticipatamente e contestualmente al pagamento del canone di concessione e delle spese di funzionamento, un deposito cauzionale secondo l'importo determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale.
Il deposito cauzionale, per l'importo annualmente determinato, può essere costituito anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa; in tal caso, prima della presa di possesso del Teatro il concessionario deposita l'originale dell'atto presso il Servizio comunale incaricato della gestione del Teatro medesimo.
4. I pagamenti ed i versamenti vanno effettuati presso la tesoreria comunale che ne rilascia idonea ricevuta o in alternativa tramite PagoPA.

Personale tecnico e di assistenza al pubblico

Art. 12

1. L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione del concessionario, a richiesta e a pagamento dello stesso, per il giorno della manifestazione:
- una unità tecnica di palcoscenico.

Rimborso dei danni



Art. 13

1. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione Comunale dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro, e in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti Servizi Comunali. A tale scopo lo stato del Teatro verificato in contraddittorio fra le parti prima e dopo l'uso.

2. Il rimborso dei danni avviene mediante escussione dal deposito cauzionale, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo di detto deposito cauzionale costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente art.11 comma 3.

CONCESSIONE A TARIFFA AGEVOLATA

Criteri e requisiti

Art. 14

1. La Giunta Comunale, decide di concedere l'uso del Teatro a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado ed alle Associazioni senza scopo di lucro presenti nei comuni di Fiumalbo, Pievepelago e Riolunato. Ritene inoltre di esentarli anche dal pagamento della cauzione.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Capienza del Teatro

Art. 15

1. Non è consentito superare la capienza massima stabilita.

Vigilanza

Art. 16

Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni potrà essere presente personale incaricato dall'Amministrazione Comunale con compiti di vigilanza sull'uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.

L'Amministrazione comunale potrà avvalersi di un sistema di videosorveglianza sia esterno che interno con operazioni di registrazioni di immagini e suoni.

Amplificazione sonora

Art. 17

A tutela della integrità degli apparati decorativi, l'emissione dei suoni, provengano essi dall'apparato in dotazione, o da apparati diversi, non deve superare i 60 decibel.

Divieti

Art. 18

1. E' vietato al pubblico l'ingresso e lo stazionamento nella galleria.



comune di Fiumalbo
provincia di Modena

via capitano coppi 2
41022 Fiumalbo (MO)
tel. 0536 73922
Fax 0536 73074
www.fiumalbo.info

P.I. 00627060361
C.F. 83000910360
orario di apertura:
da Lunedì a sabato
dalle 8.30 alle 13.00

2. Nella sala, sono vietati gli allestimenti di tavole imbandite e le consumazioni di cibi e bevande; la organizzazione di aperitivi e/o rinfreschi è consentita solo nei locali di ingresso e previa obbligatoria autorizzazione.
3. Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella sala, nei corridoi, nelle scale e nei servizi igienici è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
4. E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del Teatro.
5. Durante le prove e gli allestimenti è tassativa mente esclusa la presenza del pubblico in Teatro.

Obblighi del concessionario

Art. 19

1. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.
2. Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.



comune di Fiumalbo
provincia di Modena

via capitano coppi 2
41022 Fiumalbo (MO)
tel. 0536 73922
Fax 0536 73074
www.fiumalbo.info

P.I. 00627060361
C.F. 83000910360
orario di apertura:
da Lunedì a sabato
dalle 8.30 alle 13.00

VERBALE DI CONSEGNA DELLE CHIAVI DEL TEATRO COMUNALE

Il/La sottoscritto/a _____ residente in
via _____ n° _____ Cap _____ città
_____ Prov. _____ recapito telefonico _____
In qualità di _____

a seguito di regolare prenotazione:

RICEVE

In data odierna:

- copia delle chiavi di accesso al Teatro Comunale di Fiumalbo
- Numero due microfoni per impianto audio

Il sottoscritto si impegna a:

- Restituire le chiavi entro e non oltre il _____;
- Non cedere tali chiavi a terzi, a non farne duplicati, a custodirle con la massima diligenza e si impegna all'utilizzo della medesima con la massima responsabilità;
- Nel caso in cui richieda l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, ad averne massima cura, a spegnere l'impianto dopo l'utilizzo secondo le modalità previste dal foglio allegato alla presente.

Fiumalbo, li _____

Il Ricevente
